

85.062

**Messaggio
concernente l'Accordo di Nizza, riveduto,
sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi
ai fini della registrazione dei marchi**

del 4 febbraio 1985

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente l'Accordo di Nizza, riveduto a Ginevra il 13 maggio 1977, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

4 febbraio 1985

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Furgler
Il cancelliere della Confederazione, Buser

Dodis



Compendio

Dal 1962 la Svizzera fa parte dell'Unione istituita con l'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (FF 1961 741; RS 0.232.112.7/8). Tale Unione consta attualmente di 32 Stati.

La classificazione è utile soprattutto alle ricerche, purché venga via via modificata onde adeguarla all'evoluzione della realtà economica. In una Conferenza diplomatica, riunitasi a Ginevra nel maggio 1977, è stato elaborato un nuovo regolamento per la procedura di modificazione: il nuovo testo non richiede più, all'uopo, l'unanimità degli Stati membri bensì soltanto l'assenso dei quattro quinti dei Firmatari votanti. La Conferenza diplomatica inoltre ha previsto un'altra innovazione, vale a dire che la classificazione non sarà esclusivamente redatta in lingua francese ma, d'ora innanzi, anche in lingua inglese. Infine si è approfittato della revisione per introdurre, nell'accordo, cambiamenti d'ordine redazionale intesi ad assicurare una certa armonizzazione con i più recenti trattati internazionali, conclusi sotto l'egida dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

1 Accordo di Nizza del 15 luglio 1957 riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967

L'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (RS 0.232.112.7) è stato adottato nel 1957 quale Accordo particolare della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. Esso obbliga gli Stati membri ad utilizzare, nella loro procedura di registrazione dei marchi, una classificazione uniforme per i prodotti ed i servizi che i marchi devono distinguere. L'Accordo è stato riveduto una prima volta a Stoccolma nel 1967 (RS 0.232.112.8); si trattava di adeguarlo alle nuove condizioni derivanti dalla creazione dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

La Svizzera ha aderito all'Accordo del 1957 con effetto a decorrere dal 20 agosto 1962 indi ha ratificato l'Atto di Stoccolma con effetto a decorrere dal 4 maggio 1970.

2 Accordo di Nizza riveduto a Ginevra il 13 maggio 1977

21 In generale

Le modifiche decise il 13 maggio 1977 dalla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra sono di tre ordini:

- a. le modifiche concernenti il contenuto e la lingua della classificazione;
- b. la nuova regolamentazione della procedura di modificazione della classificazione;
- c. le modifiche concernenti disposizioni finali.

Inoltre la Conferenza diplomatica ha colto l'occasione per abrogare disposizioni transitorie scadute e per procedere ad adeguamenti redazionali intesi ad assicurare una certa armonizzazione con i più recenti trattati, adottati sotto l'egida dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

22 Modifiche riguardo al contenuto e alla lingua della classificazione

La classificazione internazionale consiste in una lista delle classi e una lista alfabetica dei prodotti e dei servizi, con l'indicazione, per ciascuno, della classe nella quale è incluso. Inoltre sono necessarie note esplicative al fine di ottenere una classificazione quanto possibile uniforme. Mentre prima della revisione di Ginevra dette note non avevano forza obbligatoria, esse avranno d'ora innanzi carattere vincolante in virtù dell'articolo 1 capoverso 2 numero 1 che lo rende parte integrante della classificazione.

Secondo il testo dell'Accordo tuttora vigente per la Svizzera, è determinante soltanto la classificazione in lingua francese. L'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale pubblica bensì talune traduzioni ufficiali in altre lingue, tuttavia esse non sono giuridicamente vincolanti. In virtù dell'articolo 1 capoverso 4 riveduto, la classificazione verrà

redatta, d'ora innanzi, nelle lingue francese e inglese, entrambe facenti parimente fede. La Conferenza diplomatica ha così tenuto conto segnatamente dell'Accordo, firmato a Vienna il 12 giugno 1973, sulla registrazione internazionale dei marchi, che autorizza il deposito in francese o in inglese, a libera scelta del depositante.

23 Nuova regolamentazione della procedura di modificazione della classificazione

L'articolo 3 prevede un Comitato peritale degli Stati membri, incaricato di adeguare la classificazione all'evoluzione delle realtà economiche. Orbene, secondo l'attuale tenore dell'Accordo, le modifiche fatte alla classificazione (trasferimento di prodotti da una classe ad un'altra, creazione di nuove classi) richiedono l'unanimità dei rappresentanti di tutti gli Stati membri. Questo diritto di veto frena assai l'adeguamento della classificazione ai nuovi sviluppi, dato che taluni Stati rifuggono dai mutamenti, giacché attribuiscono alla classificazione — contrariamente alla Svizzera — conseguenze di diritto materiale, per esempio per quanto concerne l'ampiezza della protezione e l'obbligo di utilizzare il marchio. Il nuovo testo mira ad ottenere un equilibrio tra questo desiderio di assicurare una certa stabilità e la necessità di procedere ad adeguamenti.

Per conseguenza, l'articolo 3 capoverso 7 lettera b sostituisce al principio dell'unanimità quello della maggioranza dei quattro quinti degli Stati rappresentati nel comitato e partecipanti al voto. D'altronde, difficoltà d'ordine pratico sono scaturite dalla possibilità (istaurata a scopo di semplificazione) di votare per corrispondenza o di farsi rappresentare da uno Stato terzo. Infatti questa possibilità rende più ardue le deliberazioni del comitato impedendogli di farsi un'opinione non influenzata da decisioni preliminari; inoltre, qualora rivesta la forma di un veto espresso per corrispondenza, essa impedisce qualsiasi dibattito. Per queste ragioni, il nuovo testo abroga il voto per corrispondenza e la rappresentanza e permette così di ricorrere a soluzioni di compromesso per mezzo di trattative. Sino alla revisione del 1977, il comitato studiava e decideva singolarmente le modifiche proposte, il che precludeva una panoramica della classificazione vigente. L'articolo 3 capoverso 7 lettera c, riveduto, prevede pertanto che il comitato stabilirà un termine (di norma di cinque anni) alla cui scadenza solamente saranno adottate le modifiche. Una deroga alla regola si applicherà tuttavia ai prodotti appena apparsi sul mercato, da integrare il più rapidamente possibile nella classificazione.

24 Modifica delle disposizioni finali

L'articolo 9 disciplina la ratifica, l'adesione alla versione riveduta e la sua entrata in vigore. D'altro canto l'articolo 11 chiarisce taluni problemi concernenti la revisione dell'Accordo, che avevano creato confusione. Inoltre l'articolo 13 fa riferimento alla Convenzione di Parigi per la protezione della

proprietà industriale (CUP) e tratta l'applicazione dell'Accordo, mediante una dichiarazione dell'autorità tutelare, ai territori dipendenti da uno Stato membro. Per motivi politici, i Paesi in sviluppo esigevano l'abrogazione di questa clausola; si è nondimeno raggiunto un compromesso deferendo il problema alle discussioni in corso sulla revisione della CUP, cui l'Accordo è subordinato. Siffatta soluzione presenta d'altronde il vantaggio di rendere superflua una nuova revisione dell'Accordo di Nizza, ove la CUP venisse emendata. Infine l'articolo 14 stabilisce in quali lingue sarà redatta la nuova versione dell'Accordo e quali saranno i testi ufficiali.

25 Valutazione delle modifiche

È pienamente stata raggiunta la principale finalità della revisione, vale a dire di agevolare gli adeguamenti futuri della classificazione senza comprometterne eccessivamente la stabilità (cfr. sottocapitolo 22). La maggioranza degli Stati membri¹⁾ hanno ratificato il testo riveduto o vi hanno aderito. La Svizzera ha firmato il nuovo testo ed una sua ratifica risponderebbe veramente allo scopo dell'Accordo: promuovere l'utilizzazione di una classificazione uniforme nella procedura di registrazione dei marchi.

3 Risultati della procedura di consultazione

L'Accordo ha effetti vincolanti, negli Stati membri, soltanto per le amministrazioni competenti, tenute ad utilizzare la classificazione unificata allorché registrano marchi; esso non concerne né i Cantoni né i Comuni né il semplice cittadino. Conseguentemente non abbiamo indetto alcuna procedura di consultazione.

4 Ripercussioni sul piano finanziario e sull'effettivo del personale

L'Accordo non ha ripercussioni né sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione.

5 Linee direttive della politica di governo

Il progetto di ratifica è menzionato nelle linee direttive della politica di governo 1983-1987 (FF 1984 I 121, app. 2).

¹⁾ Germania (Repubblica federale di), Australia, Austria, Barbados, Belgio, Bénin, Danimarca, Spagna, SUA, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Marocco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica democratica tedesca, Svezia, Surinam e Cecoslovacchia.

6 Costituzionalità

L'articolo 8 della Costituzione federale conferisce alla Confederazione la competenza di concludere trattati con gli Stati esteri. La competenza della vostra Assemblea si fonda sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione. L'articolo 10 dell'Accordo precisa che ha la medesima durata della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, alla quale è subordinato. La durata è quindi illimitata (art. 26 cpv. 1 CUP). Ciò nonostante l'articolo 12 dell'Accordo permette agli Stati, membri da almeno cinque anni, di recedere mediante preavviso di un anno.

La ratifica dell'Accordo riveduto non implica l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non comporta neppure un'unificazione multilaterale del diritto.

Per conseguenza, il decreto d'approvazione non cade sotto il referendum facoltativo applicabile ai trattati internazionali (art. 89 cpv. 3 Cost.).

**Decreto federale
concernente l'Accordo di Nizza, riveduto,
sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi
ai fini della registrazione dei marchi**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 febbraio 1985 ¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo di Nizza, riveduto a Ginevra il 13 maggio 1977, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum applicabile ai trattati internazionali.

¹⁾ FF 1985 I 481

Accordo di Nizza

sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi
ai fini della registrazione dei marchi, riveduto a Stoccolma
il 14 luglio 1967 e a Ginevra il 13 maggio 1977

Articolo 1 Costituzione di una Unione particolare; adozione di una classificazione internazionale; definizione e lingue della classificazione

1. I Paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare e adottano una classificazione comune dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (qui di seguito denominata «classificazione»).

2. La classificazione comprende:

- i) una lista delle classi, accompagnata, se del caso, da note esplicative;
- ii) una lista alfabetica dei prodotti e dei servizi (qui di seguito denominata «lista alfabetica»), con l'indicazione della classe nella quale ciascun prodotto o servizio è incluso.

3. La classificazione è costituita da:

- i) la classificazione che è stata pubblicata nel 1971 dall'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (qui di seguito denominato «Ufficio internazionale»), menzionato nella Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, intendendosi, tuttavia, che le note esplicative alla lista delle classi che figurano in tale pubblicazione saranno considerate come provvisorie e aventi carattere di raccomandazioni fino a quando il Comitato d'esperti di cui all'articolo 3 non adotterà delle note esplicative alla lista delle classi;
- ii) le modificazioni e le aggiunte che sono entrate in vigore, conformemente all'articolo 4.1) dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 e dell'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 di tale Accordo, prima dell'entrata in vigore del presente Atto;
- iii) i cambiamenti apportati successivamente in virtù dell'articolo 3 del presente Atto e che entrano in vigore conformemente all'articolo 4.1) del presente Atto.

4. La classificazione è in lingua francese e inglese; i due testi fanno ugualmente fede.

5. a) La classificazione di cui al paragrafo 3 i), nonché le modificazioni e le aggiunte di cui al paragrafo 3 ii) che sono entrate in vigore prima della data alla quale il presente Atto è aperto alla firma, sono contenuti in un esemplare autentico, in lingua francese, depositato presso il Direttore

¹⁾ Dal testo originale francese.

generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (qui di seguito denominati, rispettivamente, «Direttore generale» e «Organizzazione»). Le modificazioni e le aggiunte di cui al paragrafo 3 ii) che entrano in vigore dopo la data alla quale il presente Atto è aperto alla firma, sono depositate ugualmente presso il Direttore generale in un esemplare autentico, in lingua francese.

- b) La versione inglese dei testi di cui al comma a) è preparata, al più presto dopo l'entrata in vigore del presente Atto, dal Comitato d'esperti menzionato all'articolo 3. Il suo esemplare autentico è depositato presso il Direttore generale.
- c) I cambiamenti di cui al paragrafo 3 iii) sono depositati in un esemplare autentico presso il Direttore generale, nella lingua francese e inglese.

6. Il Direttore generale cura la preparazione dei testi ufficiali della Classificazione nelle lingue araba, italiana, russa, spagnola, tedesca e in ogni altra lingua che potrà essere indicata dall'Assemblea, previa consultazione dei Governi interessati, sia sulla base di una traduzione proposta da questi Governi, sia facendo ricorso a qualsiasi altro mezzo che non abbia alcuna incidenza finanziaria sul budget dell'Unione particolare o per l'Organizzazione.

7. La lista alfabetica menziona, per ciascuna indicazione di prodotto o di servizio, un numero d'ordine proprio alla lingua nella quale essa è preparata, accompagnato:

- i) se si tratta della lista alfabetica in lingua inglese, dal numero d'ordine che la stessa indicazione comporta nella lista alfabetica preparata in lingua francese e viceversa;
- ii) se si tratta di una lista alfabetica preparata conformemente al paragrafo 6, dal numero d'ordine che la stessa indicazione comporta nella lista alfabetica preparata in lingua francese o nella lista alfabetica preparata in lingua inglese.

Articolo 2 Portata giuridica e applicazione della classificazione

1. Fatti salvi gli obblighi imposti dal presente Accordo, la portata della classificazione è quella attribuita da ciascun Paese dell'Unione particolare. In modo particolare, la classificazione non vincola i Paesi dell'Unione particolare né quanto alla valutazione della portata della protezione del marchio, né quanto al riconoscimento dei marchi di servizio.

2. Ciascun Paese dell'Unione particolare si riserva la facoltà di applicare la classificazione a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.

3. Le Amministrazioni dei Paesi dell'Unione particolare faranno figurare, nei titoli e nelle pubblicazioni ufficiali delle registrazioni dei marchi, i numeri delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato.

4. Il fatto che una denominazione figura nella lista alfabetica dei prodotti e

dei servizi non pregiudica in alcun modo i diritti che potrebbero esistere su tale denominazione.

Articolo 3 Comitato d'esperti

1. È istituito un Comitato d'esperti nel quale è rappresentato ciascun Paese dell'Unione particolare.
2. a) Il Direttore generale può e, su richiesta del Comitato d'esperti, deve invitare i Paesi estranei all'Unione particolare che sono membri dell'Organizzazione o che fanno parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale a farsi rappresentare da osservatori alle riunioni del Comitato d'esperti.
- b) Il Direttore generale invita le organizzazioni intergovernative specializzate nel campo dei marchi, delle quali almeno uno dei Paesi membri è un Paese dell'Unione particolare, a farsi rappresentare da osservatori alle riunioni del Comitato d'esperti.
- c) Il Direttore generale può e, su richiesta del Comitato d'esperti, deve invitare rappresentanti d'altre organizzazioni intergovernative e di organizzazioni internazionali non governative a prendere parte alle discussioni che le interessano.
3. Il Comitato d'esperti:
 - i) decide i cambiamenti da apportare alla classificazione;
 - ii) indirizza ai Paesi dell'Unione particolare raccomandazioni tendenti a facilitare l'utilizzazione della classificazione e a promuovere l'applicazione uniforme;
 - iii) prende ogni altra misura che, senza avere incidenza finanziaria sul budget dell'Unione particolare o per l'Organizzazione, sia di natura tale da facilitare l'applicazione della classificazione da parte dei Paesi in sviluppo;
 - iv) è abilitato a istituire sottocomitati e gruppi di lavoro.
4. Il Comitato d'esperti adotta il proprio regolamento interno. Quest'ultimo dà la possibilità alle organizzazioni intergovernative di cui al paragrafo 2 b) che possono apportare un contributo sostanziale allo sviluppo della classificazione di prendere parte alle riunioni dei sottocomitati e gruppi di lavoro del Comitato d'esperti.
5. Le proposte di cambiamenti che devono essere apportate alla classificazione possono essere fatte dall'amministrazione competente di ogni Paese dell'Unione particolare, dall'Ufficio internazionale, dalle organizzazioni intergovernative rappresentate nel Comitato d'esperti in virtù del paragrafo 2 b) e da ogni Paese o organizzazione specialmente invitata dal Comitato d'esperti a formulare tali proposte. Le proposte sono comunicate all'Ufficio internazionale che le sottopone ai membri del Comitato d'esperti e agli osservatori al più tardi due mesi prima della sessione del Comitato d'esperti nel corso della quale saranno esaminate.
6. Ciascun Paese dell'Unione particolare dispone d'un voto.

7. a) Fatto salvo il comma b), il Comitato d'esperti prende le proprie decisioni a maggioranza semplice dei Paesi dell'Unione particolare rappresentati e votanti.
 - b) Le decisioni relative all'adozione delle modificazioni che devono essere apportate alla classificazione sono prese alla maggioranza dei quattro quinti dei Paesi dell'Unione particolare rappresentati e votanti. Per modificazione deve intendersi ogni trasferimento di prodotti o di servizi da una classe ad un'altra o la creazione di ogni nuova classe.
 - c) Il regolamento interno di cui al paragrafo 4 prevede che, salvo casi speciali, le modificazioni della classificazione sono adottate al termine di determinati periodi; il Comitato d'esperti fissa la durata di ciascun periodo.
8. L'astensione non è considerata come voto.

Articolo 4 Notificazione, entrata in vigore e pubblicazione dei cambiamenti

1. I cambiamenti decisi dal Comitato d'esperti, così come le raccomandazioni del Comitato d'esperti, sono notificate dall'Ufficio internazionale alle amministrazioni competenti dei Paesi dell'Unione particolare. Le modificazioni entrano in vigore sei mesi dopo la data d'invio della notificazione. Ogni altro cambiamento entra in vigore alla data che fissa il Comitato d'esperti al momento in cui il cambiamento è adottato.
2. L'Ufficio internazionale incorpora nella classificazione i cambiamenti entrati in vigore. Tali cambiamenti sono l'oggetto d'avvisi pubblicati nei periodici indicati dall'Assemblea contemplata all'articolo 5.

Articolo 5 Assemblea dell'Unione particolare

1. a) L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dai Paesi che hanno ratificato il presente Atto o vi hanno aderito.
 - b) Il Governo di ciascun Paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
 - c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del governo che l'ha designata.
2. a) Fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4, l'Assemblea:
- i) tratta di tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione del presente Accordo;
 - ii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito;
 - iii) esamina e approva i rapporti e le attività del Direttore generale dell'Organizzazione (denominato qui di seguito: «Direttore generale») relativi all'Unione particolare e gli impartisce ogni direttiva necessaria sulle questioni di competenza dell'Unione particolare;

- iv) stabilisce il programma, adotta il budget biennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;
 - v) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare;
 - vi) crea, oltre al Comitato d'esperti menzionato all'articolo 3, gli altri comitati d'esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione particolare;
 - vii) decide quali Paesi non membri dell'Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammesse alle sue riunioni come osservatori;
 - viii) adotta le modificazioni degli articoli 5 a 8;
 - ix) intraprende ogni altra azione appropriata intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione particolare;
 - x) svolge ogni altro compito previsto dal presente Accordo.
- b) L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrare dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
3. a) Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto.
- b) La metà dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum.
- c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: l'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.
- d) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8.2), l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
- e) L'astensione non è considerata come voto.
- f) Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso.
- g) I Paesi dell'Unione particolare che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle sue riunioni come osservatori.
4. a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.
- b) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione indi-

izzata dal Direttore generale, su richiesta d'un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea.

- c) L'ordine del giorno di ciascuna sessione è predisposto dal Direttore generale.

5. L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

Articolo 6 Ufficio internazionale

1. a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione particolare sono svolti dall'Ufficio internazionale.
 - b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e fornisce il segretariato dell'Assemblea, del Comitato d'esperti e di qualsiasi altro comitato d'esperti o gruppo di lavoro che l'Assemblea o il comitato d'esperti può creare.
 - c) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta.
2. Il Direttore generale e ogni membro del personale da lui designato intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato d'esperti e di qualsiasi altro comitato d'esperti o gruppo di lavoro che l'Assemblea o il Comitato d'esperti può creare. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.
3. a) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell'Accordo, eccettuate quelle degli articoli 5 a 8.
 - b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
 - c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.
4. L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono affidati.

Articolo 7 Finanze

- 1.a) L'Unione particolare ha un budget.
 - b) Il budget dell'Unione particolare comprende le entrate e le spese proprie dell'Unione particolare, il suo contributo al budget delle spese comuni alle Unioni e, se del caso, la somma messa a disposizione del budget della Conferenza dell'Organizzazione.
 - c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione particolare bensì anche ad un'altra o ad altre Unioni amministrare dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione particolare a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che le medesime presentano per essa.
2. Il budget dell'Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze

di coordinamento con i budget delle altre Unioni amministrare dall'Organizzazione.

3. Il budget dell'Unione particolare è finanziato dalle seguenti entrate:
 - i) i contributi dei Paesi dell'Unione particolare;
 - ii) le tasse e le somme riscosse per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare;
 - iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione particolare e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
 - iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
 - v) le pigioni, gli interessi e gli altri diversi proventi.
4. a) Per determinare la propria quota contributiva secondo il paragrafo 3 i), ciascun Paese dell'Unione particolare figura alla classe nella quale è assegnato per quanto riguarda l'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e paga contributi annui in rapporto al numero di unità stabilito per tale classe in quell'Unione.
 - b) Il contributo annuale di ciascun Paese dell'Unione particolare consiste in un ammontare il cui rapporto con la somma totale dei contributi annuali di tutti i Paesi al budget dell'Unione particolare è lo stesso che il rapporto tra il numero delle unità della classe nella quale è assegnato e il numero totale delle unità dell'insieme dei Paesi.
 - c) I contributi sono esigibili il 1° gennaio di ogni anno.
 - d) Un Paese in ritardo nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto in nessuno degli organi dell'Unione particolare se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
 - e) Qualora il budget non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il budget dell'anno precedente deve essere ripreso secondo le modalità previste dal regolamento finanziario.
5. L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea.
6. a) L'Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito da un versamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento.
 - b) L'ammontare del versamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del Paese per l'anno in cui il fondo di cassa è costituito o l'aumento è deciso.
 - c) La proporzione e le modalità di versamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

7. a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione ha la propria sede deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione sono oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione.
 - b) Il Paese contemplato al comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui è stata notificata.
8. La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell'Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.

Articolo 8 Modificazione degli articoli 5 a 8

1. Proposte di modificazione degli articoli 5, 6, 7 e del presente articolo possono essere presentate da ogni Paese membro dell'Assemblea o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame della medesima.
2. Ogni modificazione degli articoli elencati al paragrafo 1 deve essere adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'articolo 5 e del presente paragrafo esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.
3. Ogni modificazione degli articoli elencati al paragrafo 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, effettuate conformemente alle rispettive norme costituzionali, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Ogni modificazione di questi articoli, in tal modo accettata, vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea al momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che aumenti gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione particolare vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

Articolo 9 Ratifica e adesione; entrata in vigore

1. Ciascun Paese dell'Unione particolare che ha firmato il presente Atto può ratificarlo e, se non l'ha firmato, può aderirvi.
2. Ogni Paese estraneo all'Unione particolare, che fa parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, può aderire al presente Atto e divenire così membro dell'Unione particolare.
3. Gli strumenti di ratifica e d'adesione devono essere depositati presso il Direttore generale.

4. a) Il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo che le due condizioni seguenti sono state ottemperate:
 - i) sei o più Paesi hanno depositato i loro strumenti di ratifica o d'adesione;
 - ii) almeno tre di tali Paesi fanno parte, alla data alla quale il presente Atto è aperto alla firma, dell'Unione particolare.
 - b) L'entrata in vigore di cui al comma a) è effettiva nei confronti dei Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione almeno tre mesi prima di tale entrata in vigore.
 - c) Nei riguardi di qualsiasi altro Paese al quale non si applichi il comma b), il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, della ratifica o dell'adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei confronti di detto Paese, alla data così indicata.
5. La ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accettazione di tutte le disposizioni e l'ammissione a tutti i benefici previsti dal presente Atto.
6. Dopo l'entrata in vigore del presente Atto, nessun Paese può ratificare un Atto anteriore del presente Accordo o aderirvi.

Articolo 10 Durata

Il presente Accordo ha la stessa durata della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Articolo 11 Revisione

1. Il presente Accordo può essere riveduto periodicamente da conferenze dei Paesi dell'Unione particolare.
2. La convocazione delle conferenze di revisione è decisa dall'Assemblea.
3. Gli articoli da 5 a 8 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione, sia in conformità all'articolo 8.

Articolo 12 Denuncia

1. Ogni Paese può denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia dell'Atto o degli Atti anteriori del presente Accordo che il Paese che denuncia il presente Atto ha ratificato o ai quali ha aderito e produce effetto soltanto nei confronti del Paese che denuncia, restando l'Accordo in vigore ed esecutivo nei confronti degli altri Paesi dell'Unione particolare.
2. La denuncia prende effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione.

3. La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non può essere esercitata da un Paese prima della scadenza di un termine di cinque anni a contare dalla data alla quale egli è divenuto membro dell'Unione particolare.

Articolo 13 Rinvio all'articolo 24 della Convenzione di Parigi

Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell'articolo 24 dell'Atto di Stoccolma del 1967 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale; tuttavia, se tali disposizioni verranno modificate in futuro, l'ultima modificazione si applicherà al presente Accordo nei confronti di quei Paesi dell'Unione particolare che sono vincolati da tale modificazione.

Articolo 14 Firma; lingue; funzioni di depositario; notificazioni

1. a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare originale nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede, ed è depositato presso il Direttore generale.
 - b) Testi ufficiali del presente Atto sono preparati a cura del Direttore generale, previa consultazione dei governi interessati e nei due mesi che seguono la firma del presente Atto, nelle altre due lingue, il russo e lo spagnolo, nelle quali, insieme alle lingue di cui al comma a), sono stati firmati i testi autentici della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.
 - c) Testi ufficiali del presente Atto sono preparati a cura del Direttore generale, previa consultazione dei governi interessati, nelle lingue araba, italiana, portoghese e tedesca, e nelle altre lingue che l'Assemblea può indicare.
2. Il presente Atto rimane aperto alla firma fino al 31 dicembre 1977.
3. a) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del testo firmato del presente Atto ai governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare e al governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.
 - b) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di ogni modificazione del presente Atto ai governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare e al governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.
4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
5. Il Direttore generale notifica ai governi di tutti i Paesi che fanno parte della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale:
 - i) le firme apposte secondo il paragrafo 1;
 - ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l'articolo 9.3);
 - iii) la data di entrata in vigore del presente Atto secondo l'articolo 9.4) a);
 - iv) le accettazioni delle modificazioni del presente Atto secondo l'articolo 8.3);
 - v) le date alle quali tali modificazioni entrano in vigore;
 - vi) le denunce ricevute secondo l'articolo 12.

Registrazione dei marchi

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Atto.

Fatto a Ginevra il 13 maggio 1977.

(Si omettono le firme)